



DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull’agricoltura 2003) in materia di promozione dell’agricoltura biologica”

Sommario

Capo I.....	3
Modificazioni del Titolo I della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	3
Art. 1.....	3
Integrazione dell’articolo 45 della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	3
Art. 2.....	3
Modificazione dell’articolo 46 della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	3
Art. 3.....	3
Modificazioni dell’articolo 47 della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	3
Art. 4.....	3
Integrazione dell’articolo 50 della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	3
Capo II.....	4
Modificazioni del Capo I del Titolo II della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	4
Art. 5.....	4
Sostituzione della rubrica del Capo I del Titolo II della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	4
Art. 6.....	4
Sostituzione dell’articolo 65 della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	4
Art. 7.....	4
Sostituzione dell’articolo 66 della legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	4
Art. 8.....	5
Introduzione degli articoli 66 bis e 66 ter nella legge provinciale sull’agricoltura 2003.....	5
Art. 9.....	7

Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	7
Art. 10.....	7
Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	7
Art. 11.....	8
Introduzione dell'articolo 68 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	8
Art. 12.....	8
Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	8
Art. 13.....	9
Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	9
Art. 14.....	10
Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	10
Art. 15.....	10
Introduzione degli articoli 71 bis e 71 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	10
Art. 16.....	11
Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	11
Art. 17.....	12
Introduzione dell'articolo 72 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	12
Art. 18.....	13
Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	13
Art. 19.....	13
Introduzione degli articoli 74 bis e 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003.....	13
Capo III.....	14
Disposizioni transitorie e finali.....	14
Art. 20.....	14
Abrogazioni.....	14
Art. 21.....	14
Disposizioni transitorie e finali.....	14
Art. 22.....	14
Disposizioni finanziarie.....	14

Capo I
Modificazioni del Titolo I della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Art. 1
Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

“3 bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e) e i) in fase di conversione dalla produzione tradizionale a quella effettuata secondo le norme sulla produzione biologica, può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento a copertura delle spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione dei pesci. Tale contributo è limitato al periodo di conversione ed è concesso in applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della pesca e dell'acquacoltura”.

Art. 2
Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le seguenti parole: “nonché acquisto di macchine e attrezzature”.

Art. 3
Modificazioni dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute, per un periodo massimo di cinque anni, per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico. Le domande di agevolazione sono presentate dall'operatore biologico o dall'organismo di controllo prescelto dall'operatore, espressamente delegato alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto dello stesso. La Giunta provinciale individua criteri, condizioni e le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria da allegare.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

“4 bis. Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo dei distretti biologici, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento dei costi delle spese di avviamento sostenuti nel primo anno, ridotto del 20 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo, ai soggetti di cui all'articolo 66 ter, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.”.

Art. 4
Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente :

“1 bis. La Provincia implementa il sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) con le informazioni riguardanti le superfici gestite con metodo biologico, integrato assicurando il raccordo con il sistema informativo nazionale.”.

Capo II
Modificazioni del Capo I del Titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

Art. 5
Sostituzione della rubrica del Capo I del Titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003, è sostituita dalla seguente: "Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica in provincia di Trento".

Art. 6
Sostituzione dell'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 65
Oggetto e finalità

1. La Provincia riconosce la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione biologica in quanto diretta a:

a) salvaguardare la biodiversità e le risorse naturali, il benessere degli animali e il miglioramento dello stato dei suoli, delle acque, dell'aria e dell'equilibrio ecologico;

b) garantire la qualità degli alimenti, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, concorrendo altresì alla tutela del paesaggio rurale e della salute, nonché agli obiettivi dello sviluppo rurale attraverso la promozione di filiere agroalimentari di qualità, che sostengono il reddito degli agricoltori anche mediante un'adeguata remunerazione del prodotto biologico.

2. La produzione biologica riguarda i prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, e i prodotti derivanti da tali prodotti, qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, o siano destinati ad esserlo, in particolare:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale produttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi.

3. Questa legge detta la disciplina per:

a) l'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica, di etichettatura dei prodotti biologici e relativa certificazione, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) la partecipazione e la collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale al sistema di controllo del settore biologico;

c) lo sviluppo e la promozione della produzione biologica nel territorio provinciale, ivi compresi i distretti biologici.

4. La produzione realizzata con metodo di agricoltura biodinamica, nel rispetto della disciplina europea in materia di agricoltura biologica, rientra nell'ambito di applicazione di questa legge."

Art. 7
Sostituzione dell'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 66
Definizioni”

1. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, ivi comprese quelle previste dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2018/848, nonché le seguenti definizioni:

a) filiere biologiche provinciali: accordi stipulati formalmente fra imprese iscritte nell’elenco degli operatori biologici della Provincia autonoma di Trento, finalizzati alla produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti biologici che sono realizzate interamente nel territorio provinciale;

b) filiera biologica agroalimentare corta locale: filiera di approvvigionamento di prodotti biologici agroalimentari formata da un numero limitato di operatori quali produttori, trasformatori e distributori aventi sede sul territorio provinciale, nella quale è presente al massimo un intermediario fra l’operatore e il consumatore;

c) controllo: attività finalizzata a verificare che gli operatori biologici operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di produzione biologica;

d) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi della normativa europea, statale e provinciale.”

Art. 8

Introduzione degli articoli 66 bis e 66 ter nella legge provinciale sull’agricoltura 2003

1. Dopo l’articolo 66 della legge provinciale sull’agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

“Art. 66 bis

Iniziative di promozione, ricerca e formazione per il settore biologico”

1. Al fine di favorire l’utilizzo delle produzioni realizzate con metodo biologico la Provincia promuove le seguenti attività:

a) iniziative volte all’incremento delle superfici agricole e delle produzioni zootecniche, dell’acquacoltura e dell’apicoltura condotte con il metodo biologico;

b) l’uso sostenibile delle risorse, la tutela degli ecosistemi nonché il mantenimento e la difesa da inquinamenti e contaminazioni delle superfici di cui alla lettera a) favorendo, ove possibile, l’accorpamento di quelle a conduzione biologica e la creazione di sistemi di difesa attiva;

c) il monitoraggio delle produzioni e dei relativi aspetti economici, anche per una valutazione degli esiti in relazione all’andamento del mercato e ai rapporti con la produzione integrata;

d) l’utilizzo di prodotti fitosanitari e di mezzi tecnici ammessi per le produzioni biologiche nelle aree destinate a verde pubblico e privato;

e) azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche e dei metodi relativi all’agricoltura biologica, comprese mostre, incontri e convegni;

f) interventi di sostegno allo sviluppo delle attività di formazione, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico rivolte agli operatori biologici;

g) informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale e al consumo alimentare, con particolare riferimento alla coltivazione biologica;

h) iniziative per una maggiore diffusione e valorizzazione dei prodotti biologici;

i) iniziative per la promozione e per l’aggregazione delle aziende biologiche, anche attraverso la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici;

j) azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

k) iniziative di sostegno alla costituzione di filiere biologiche agroalimentari corte locali e

all'avvio di mercati locali dell'agricoltura biologica o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

l) la costituzione e il riconoscimento di organismi e strutture di promozione e aggregazione del prodotto biologico;

m) iniziative per migliorare il sistema di garanzie del biologico sia a favore dei consumatori che per una equa concorrenza tra produttori biologici;

n) iniziative per valorizzare l'uso di prodotti biologici locali nella ristorazione collettiva pubblica e privata.

2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento individua le procedure necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. La Provincia può attivare iniziative di sperimentazione e ricerca nonché attività formative e di assistenza tecnica riguardanti il settore biologico, anche attraverso il coinvolgimento della Fondazione Edmund Mach.

Art. 66 ter

Distretti biologici di interesse provinciale

1. La Provincia promuove e sostiene, nell'ambito dei distretti del cibo previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici di interesse provinciale.

2. Ai fini della presente legge il distretto biologico è un sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola che si caratterizza per:

a) la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie culturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'ambito territoriale del distretto;

d) la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree espressione di caratteri identitari del territorio e quelle del sistema delle aree protette provinciali disciplinate dal titolo V della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);

e) la sostenibilità ambientale e il limitato uso dei prodotti fitosanitari.

3. I distretti biologici sono costituiti per:

a) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici, nonché l'attività di informazione e di comunicazione riguardanti il settore biologico, anche collaborando con gli enti culturali e di ricerca del territorio;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, compatibilmente con le condizioni ambientali e di mercato, con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo socio-economico attento alla conservazione delle risorse naturali e locali, e di diffondere l'impiego oculato delle stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e la specificità territoriale secondo i criteri dell'economia circolare;

c) favorire la tutela e la preservazione delle tradizioni culturali locali e della biodiversità agricola e naturale perseguendo il raggiungimento ed il mantenimento di un'elevata qualità ambientale del territorio e la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di evitare la loro contaminazione accidentale nonché la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;

d) promuovere la diffusione e valorizzazione delle produzioni biologiche realizzate e dei servizi offerti nell'ambito del distretto anche attraverso le nuove piattaforme informatiche.

e) favorire la coesione sociale e il senso di identità nella comunità del distretto nonché la

conoscenza del metodo biologico;

f) rafforzare l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'ambito del distretto e promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di attività collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'artigianato e l'agricoltura sociale;

g) favorire il rafforzamento delle filiere biologiche provinciali e il loro sviluppo in un ambito territoriale delimitato e omogeneo;

h) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione, anche riferiti a iniziative di risparmio energetico e di riciclo dei rifiuti, con la partecipazione degli operatori, anche organizzati, e di enti di ricerca nonché la diffusione delle pratiche innovative individuate.

4. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati di ambiti omogenei, che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.

5. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano, in particolare:

a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;

b) gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto aderente;

c) le modalità per lo svolgimento in modo integrato delle attività del distretto;

d) le modalità di partecipazione alle decisioni dei soggetti aderenti inerenti alle attività del distretto.

5. Il riconoscimento del distretto biologico avviene con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei criteri e le condizioni stabiliti ai sensi del comma 6.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale stabilisce i requisiti, le modalità, gli strumenti, i criteri e le condizioni per l'individuazione, la costituzione e il funzionamento dei distretti biologici e quanto necessario per l'attuazione di questo articolo. ”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 67

Autorità di controllo e di vigilanza in provincia di Trento

1. Nell'ambito del sistema di controllo previsto dalla normativa vigente, la Provincia è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di produzione biologica sul proprio territorio.

2. All'attuazione del sistema di controllo provvedono anche gli organismi di controllo autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 68.

3. La Provincia è l'autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo.

4. La Provincia può concedere deroghe relative all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici, al divieto di produzione parallela convenzionale e biologica, nonché ulteriori deroghe alle norme di produzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia.”.

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 68

Organismi di controllo

1. Possono svolgere le funzioni di organismo di controllo sul territorio provinciale gli enti autorizzati a livello statale, previa presentazione di una comunicazione alla struttura provinciale

competente.”

Art. 11

Introduzione dell'articolo 68 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 68 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

“Art. 68 bis

Attività degli organismi di controllo

1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e relativa certificazione e dalle disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente, sulla base di un programma annuale di controllo che definisce:

a) il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di controllo, con l'indicazione del numero degli operatori per singola attività;

b) il numero totale delle visite ispettive da eseguire nell'anno, con la specifica del numero di visite annunciate, senza preavviso e a campione o supplementari, nonché il numero e la tipologia di campioni da prelevare e analizzare;

c) una tabella con l'indicazione del numero di visite e dei campioni da eseguire, nonché il numero del personale ispettivo impiegato, suddiviso per mese e per tipologia di attività svolta dall'operatore.

2. Per lo svolgimento delle attività di controllo, si applica, per quanto non disposto da questo articolo, l'articolo 5, commi da 3 a 10 e 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170).”

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 69

Obblighi degli organismi di controllo

1. Fermo il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

a) collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici e su comparti produttivi biologici su indicazione e in coordinamento con la struttura provinciale competente;

b) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente in caso di revoca dell'autorizzazione statale;

c) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori iscritti all'elenco provinciale previsto dall'articolo 74, delle conseguenti misure applicate in caso di accertamento di irregolarità, di infrazioni o di inosservanze ai sensi dell'articolo 68 bis, comma 2, nonché dell'esito del relativo adempimento;

d) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno:

1) l'elenco degli operatori controllati e di quelli riconosciuti idonei alla data del 31 dicembre

dell'anno precedente;

2) una relazione dettagliata sull'attività di controllo svolta e sui provvedimenti adottati nel corso dell'anno precedente;

3) il programma annuale di controllo previsto dall'articolo 68 bis;

4) le relazioni delle verifiche interne e dei riesami periodici relativi al proprio accreditamento per la certificazione di prodotto biologico;

e) partecipare a incontri di coordinamento organizzati dalla struttura provinciale competente sul tema della certificazione biologica per garantire l'efficienza del sistema di controllo;

f) conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni successivi all'esclusione dal sistema di controllo o al recesso dell'operatore biologico secondo quanto previsto dalla disciplina statale;

g) fornire al personale impiegato per le attività di controllo e certificazione istruzioni chiare, precise e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

h) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell'organismo o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente i controlli effettuati sugli operatori provinciali;

i) osservare le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente relative all'esercizio dell'attività di controllo;

j) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati, corrispondente alle categorie commerciali, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario;

k) consentire alla struttura provinciale competente e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza, l'accesso ai propri uffici e agli impianti e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria;

l) in caso di subentro, trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;

m) nei confronti degli operatori biologici, sono tenuti a:

1) controllare il rispetto alle specifiche norme tecniche e amministrative impartite dalla struttura provinciale competente;

2) adottare, in caso di irregolarità o infrazioni, i provvedimenti conseguenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

3) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni e le stesse non sono state risolte;

4) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità;

5) rilasciare all'operatore risultato idoneo, entro novanta giorni dalla notifica, la certificazione dell'operatore biologico e il certificato di conformità del prodotto.“.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 70

Vigilanza sugli organismi di controllo

1. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo operanti sul territorio provinciale.

2. L'attività di vigilanza consiste nella verifica periodica dei seguenti aspetti:

a) il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e provinciale per gli organismi di controllo;

b) l'efficacia, l'efficienza e l'imparzialità delle procedure di controllo adottate;

c) l'imparzialità e il comportamento non discriminatorio in merito all'accesso degli operatori

nel sistema;

d) la corretta applicazione delle disposizioni impartite.

3. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza collaborando anche con altre autorità provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di ispezioni e controlli nel settore agroalimentare, secondo accordi e protocolli di intesa che prevedono procedure di condivisione e di scambio, anche elettronico, di documenti e informazioni. Per l'attività di vigilanza, la struttura provinciale competente può predisporre eventuali programmi e protocolli operativi per una migliore efficacia di tale attività, che possono prevedere sopralluoghi presso gli organismi di controllo operanti sul territorio e presso gli operatori.

4. Se l'autorizzazione di un organismo di controllo è revocata dalle competenti autorità statali, gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo revocato provvedono alla scelta di altro organismo di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento di revoca da parte della struttura provinciale competente.”.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 71

Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di controllo

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge commesse dagli organismi di controllo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018 e per le altre violazioni di questa legge e del regolamento di esecuzione, l'organismo di controllo e chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre del 1981, n. 689. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a questo limite.

4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).”

Art. 15

Introduzione degli articoli 71 bis e 71 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

“Art. 71 bis

Sistema di certificazione

1. Per il sistema di certificazione si applica quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del Regolamento (UE) 2018/848.

Art. 71 ter

Certificazione di gruppi di operatori

1. Per la certificazione di gruppi di operatori biologici si applica l'articolo 36 del Regolamento (UE) 2018/848.

2. Con il regolamento di esecuzione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, possono essere definiti:

- a) i requisiti strutturali ed economici che i singoli membri del gruppo devono possedere;
- b) le responsabilità dei singoli membri del gruppo di operatori;
- c) i criteri atti a determinare la prossimità geografica dei membri del gruppo, come la condivisione di strutture o siti;
- d) il sistema dei controlli interni, compresi l'ambito, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare e i criteri atti a individuare le carenze nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni;
- e) le caratteristiche soggettive, la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori, nonché le caratteristiche delle produzioni che possono usufruire della certificazione di gruppo e i criteri di compatibilità con la certificazione individuale;
- f) i documenti e i sistemi di tenuta delle registrazioni, il sistema di tracciabilità interna e l'elenco degli operatori;
- g) lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e le autorità competenti, la struttura provinciale competente e gli organismi di controllo.”.

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 72

Obblighi degli operatori

1. Fermi gli obblighi concernenti la certificazione, gli operatori sono tenuti a:
 - a) tenere, anche con modalità elettroniche, le registrazioni delle operazioni colturali effettuate;
 - b) effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste nell'esercizio dell'attività di controllo e richieste dall'organismo di controllo;
 - c) adottare le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività;
 - d) fornire sotto forma di dichiarazione:
 - 1) la descrizione completa delle unità di produzione biologica o in conversione e delle attività;
 - 2) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività e prevenire i rischi di contaminazione;
 - e) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
 - f) in caso di soppressione delle indicazioni, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;
 - g) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;
 - h) adottare un sistema che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;
 - i) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e

tracciabilità utilizzata;

l) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera a) all'organismo di controllo e alle autorità competenti in materia di controllo e vigilanza;

m) redigere e aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attività, del sito e dell'unità produttiva ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;

n) redigere e aggiornare il documento contenente le misure per garantire, a livello di unità, di sito e di attività, il rispetto delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di contaminazione;

o) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purché contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e provinciale per il settore biologico;

p) comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantità di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;

q) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti e l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti, in caso di contestazioni di non conformità;

r) verificare la sussistenza dei certificati degli operatori che sono loro fornitori;

s) indicare nella notifica l'organismo di controllo prescelto;

t) elaborare un piano previsionale delle produzioni e dei prodotti che si intendono immettere sul mercato.

2. La Giunta provinciale con propria deliberazione può definire la forma, i contenuti e i requisiti che devono avere le registrazioni, le dichiarazioni, la documentazione e le misure pratiche individuate nel comma 1.”.

Art. 17

Introduzione dell'articolo 72 bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

“Art. 72 bis

Sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori

1. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'operatore non consenta o impedisca le verifiche dell'organismo di controllo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'operatore ometta di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta la sospensione della certificazione, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nei casi in cui la sospensione dell'operatore è imputabile a morosità.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'operatore ometta di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione non si applica nei casi in cui l'esclusione dell'operatore è imputabile a morosità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'operatore ometta di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'irregolarità è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di recesso volontario, con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'operatore ometta di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'inosservanza, è punito,

anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di recesso volontario, con la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro.

6. Per le altre violazioni di questa legge non espressamente richiamate in questo articolo e per le violazioni del regolamento di esecuzione, l'operatore è punito con una sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro.

7. Qualora la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della Provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se è inferiore a questo limite.

9. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).”.

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 74

Elenco provinciale degli operatori biologici e sistema informativo provinciale

1. Presso la Provincia è istituito l'elenco provinciale degli operatori biologici, distinto in tre sezioni: "produttori", "preparatori" e "importatori". Nella sezione produttori rientrano anche i raccoglitori di prodotti spontanei biologici. Nell'elenco provinciale può essere iscritto l'operatore che, a seguito dell'effettuazione della notifica, è stato riconosciuto idoneo dall'organismo di controllo prescelto mediante l'emissione della certificazione, e che opera sul territorio provinciale.

2. L'elenco provinciale di cui al comma 1 è pubblico. La Provincia pubblica, sul sito istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli operatori biologici della provincia di Trento iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.”.

Art. 19

Introduzione degli articoli 74 bis e 74 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'articolo 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

“Art. 74 bis

Organizzazioni dei produttori biologici

1. La Provincia riconosce, nel rispetto della disciplina statale, le organizzazioni dei produttori biologici operanti sul territorio provinciale, secondo le modalità, i criteri e i requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 74 ter
Regolamento di esecuzione

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta il regolamento di esecuzione.
2. Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare:
 - a) le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative;
 - b) le condizioni e le disposizioni organizzative e procedurali per l'applicazione delle norme di produzione biologica;
 - c) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione a questa legge.”.

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 20
Abrogazioni

1. Gli articoli 73 e 76 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono abrogati.

Art. 21
Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 74 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 nella formulazione previgente all'entrata in vigore di questa legge, ancorché sostituiti o abrogati.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 71 bis e 71 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 22
Disposizioni finanziarie

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, stimate nell'importo di 5.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
2. Dall'applicazione dell'articolo 2 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, stimate nell'importo di 50.000,00 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi),

titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

5. Dall'applicazione degli altri articoli della presente legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).